

Decreto Prot. n. _____

Repertorio n. _____

Fascicolo n. 2023.I.13.3.1

Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento di Psicologia 2023-25 del 11 e 12 gennaio 2024.

Allegati: nessuno

Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni

IL DIRETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 261 dell'8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016;
- Visto l'art. 33, comma 4, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di Corso di Studio costituito, tra l'altro, da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge;
- Visto l'art. 107, comma 1, lett. b) riguardante la composizione del Consiglio di Corso di Studio, il quale stabilisce nella composizione elettiva del predetto organo: rientra una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio.
- Visto Il D.R. 595 del 25/06/2021 con il quale il Prof. Luigi Trojano è stato nominato Direttore del Dipartimento di Psicologia, per il triennio accademico 2021/24;
- Visto il D.R. n. 113/2021 con il quale è stata nominata la rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Studio per il biennio 2021/23 con scadenza 04/11/2023;
- Visto il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- Visto l'art. 108 comma 3° del vigente Regolamento Elettorale, il Direttore del Dipartimento, con il provvedimento di indizione, provvede a:
- a) il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
 - b) il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;
 - c) gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;
 - d) le modalità e i termini per il deposito delle liste dei candidati per la rappresentanza studentesca;
 - e) i membri della commissione elettorale;
 - f) il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
 - g) la data della votazione.
- Vista la necessità di procedere all'elezione della rappresentanza vacante

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

Art. 1 – Indizione

Sono indette le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai seguenti n.4 Consigli di Corso di Studio:

- a) n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio al Consiglio di Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche;
- b) n.2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia Clinico-Dinamica;
- c) n.3 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia dei Processi Cognitivi;

d) n.2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia Applicata,

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il sig. Borriello Gianluca, in servizio presso il Dipartimento di Psicologia.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'ufficio competente per l'elezione è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia sita in Viale Ellittico, 31 Caserta.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti:

- l'elettorato attivo spetta agli studenti che risultino iscritti, il quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione, al corso di studio;
- l'elettorato passivo spetta agli studenti del corso di studi che risultino regolarmente iscritti non oltre il primo anno fuori corso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che risultino inseriti nelle liste elettorali di cui al successivo art. 110, fermi restando i limiti di eleggibilità di cui al comma 1 lettera g) e al comma 10 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento in tempi congrui prima delle votazioni.

Le liste definitive degli aventi diritto al voto vengono pubblicate il giorno successivo alla data di cristallizzazione dell'elettorato attivo.

Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati

Le candidature devono essere contenute in liste correlata da dichiarazione di candidature individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.

Ciascuna lista con le relative dichiarazioni di candidatura deve essere presentata alla Segreteria del Dipartimento da uno studente facente parte dell'elettorato attivo e non candidato in alcuna lista, entro le ore **12:00 del 1° marzo 2024**,

Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo (da inoltrare in formato jpeg) e da una denominazione.

I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso.

Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da tutte le liste.

Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto entro il 20 novembre 2023.

Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista, pena l'esclusione da tutte le liste.

La modulistica necessaria è pubblicata sul sito web del Dipartimento di Psicologia Sezione elezioni.

Art. 5 – Verifica delle liste e delle candidature

L'ufficio competente procede alla verifica delle liste e delle relative firme di sostegno, assegnando un numero ad ogni lista ammessa secondo l'ordine di presentazione.

L'ufficio competente, in caso di simboli o denominazioni scorretti o sconvenienti, invita il presentatore della lista a modificarli nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza della lista stessa. In caso di simboli o denominazioni confondibili l'ufficio competente invita i presentatori delle liste successivamente presentate ad apportare le necessarie modifiche nel termine perentorio di due giorni a pena di decadenza delle stesse.

L'ufficio competente esclude dalle liste dei candidati i nominativi di coloro che non sono candidabili nonché di coloro che hanno presentato la candidatura in più liste.

L'ufficio competente esclude dalla lista delle firme di appoggio i nominativi di coloro che hanno sostenuto la candidatura di più liste.

L'elenco delle liste ammesse è pubblicato sul sito internet del dipartimento.

Eventuali errori ed omissioni nella composizione delle già menzionate liste di candidati potranno essere segnalati alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Psicologia entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro due giorni dalla segnalazione.

Art. 6 – Data, orario e modalità delle votazioni

Le votazioni avranno luogo:

il giorno 11 marzo dalle ore 9:30 alle ore 16.00,

il giorno 12 marzo dalle ore 9:30 alle ore 14:00.

Le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, la composizione della Commissione elettorale e l'ubicazione dei seggi elettorali saranno stabiliti con successivo decreto del Direttore del Dipartimento di Psicologia, che sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi diritto al voto, muniti di un valido documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione Pubblica.

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.

L'elezione sarà valida se vi prenderà parte almeno il 3% degli aventi diritto al voto.

Art. 7 – Proclamazione e nomina degli eletti

Alla proclamazione degli eletti si perviene attraverso la procedura prevista dall'art. 111 del Regolamento Elettorale di Ateneo.

La proclamazione è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento, da pubblicarsi sul sito internet del dipartimento.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il direttore del dipartimento nomina gli eletti con apposito provvedimento.

Le componenti elettive degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni regolamentari consultabili sul sito al seguente indirizzo: https://www.unicampania.it/doc/Albo/2020/regolamenti/R_E_2020.pdf

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo on-line del Dipartimento e pubblicizzato sul sito web di Ateneo (sezione Elezioni).

IL DIRETTORE
Prof. Luigi Trojano